

## **COMUNE DI ROCCA PIETORE PROVINCIA DI BELLUNO**

### **OGGETTO: CONTRATTO DI CONCESSIONE DI MALGA CASIERE E DEI PASCOLI ANNESSI, DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ROCCA PIETORE (BL) NELLA FRAZIONE DI LASTE per le stagioni di alpeggio 2025-2034**

L'anno \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), il giorno \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), presso la sede del Comune di Rocca Pietore (BL),

avanti a me, dott.ssa \_\_\_\_\_, Segretaria Comunale di Rocca Pietore (BL), autorizzato/a, per legge, a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa e nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, c. 4, lett. c), del D.lgs. 18.08.2000 n. 267,

#### **SONO COMParsi I SIGNORI**

- \_\_\_\_\_, nato/a a/ad \_\_\_\_\_(\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Rocca Pietore, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, tale nominata con Decreto sindacale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, il/la quale dichiara di intervenire, al presente atto, non in proprio ma in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del COMUNE DI ROCCA PIETORE, con sede in 32023 Rocca Pietore (BL), in Località Capoluogo n.2, ove è domiciliato/a per la carica, codice fiscale: 00145870259, PEC: comune.roccapietore@pecveneto.it, ed autorizzato/a alla sottoscrizione, giusta delibera della Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,

#### **E**

- \_\_\_\_\_, nato/a a/ad \_\_\_\_\_(\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, coltivatore diretto denominato \_\_\_\_\_/titolare dell'impresa agricola individuale/legale rappresentante della società semplice agricola/legale rappresentante della società cooperativa agricola denominata \_\_\_\_\_, il quale dichiara di intervenire, al presente atto, in proprio/non in proprio ma in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del coltivatore diretto/dell'impresa/della società di cui sopra, avente sede legale a/ad \_\_\_\_\_(\_\_\_\_), in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, ove è domiciliato/a per la carica, e sede operativa a/ad \_\_\_\_\_(\_\_\_\_), in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, capitale sociale interamente versato di € \_\_\_\_\_(euro \_\_\_\_\_), codice fiscale: \_\_\_\_\_, partita IVA: \_\_\_\_\_ ed iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio con n. \_\_\_\_\_.

Della identità e piena capacità delle sopra costituite Parti, io, Segretaria Comunale rogante, sono personalmente certa.

Espressamente e spontaneamente le Parti dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei testimoni e lo fanno col mio consenso.

#### **PREMESSO**

- che il Comune di Rocca Pietore è titolare del diritto di proprietà di Malga Casiere e dei Pascoli annessi (superficie complessiva dei terreni di mq 427.605,00 ) contraddistinti, al catasto del Comune di Rocca Pietore, come segue:

- ✓ per quanto riguarda Malga Casiere:
  - fabbricati, ubicati in località Col de La Casiera, contraddistinti, al catasto fabbricati del Comune, con foglio 10, particella 36 (vedi allegato 1.1)
  - terreni, contraddistinti, al catasto terreni del Comune di Rocca Pietore come segue:

FOGLIO (F.)	PARTICELLA (P.)	QUALITÀ/COLTURA	SUPERFICIE
10	1	Pascolo	35.810,00
10	2	Pascolo	177.340,00
10	35 (ex 14)	Pascolo	136.275,00
10	16	Pascolo	57.130,00
10	33	Pascolo	900,00
10	21	Pascolo	20.150,00

**SUPERFICIE TOTALE DEI PASCOLI CONCESSI: mq 427.605,00**

- che tali beni fanno parte del patrimonio indisponibile del Comune di Rocca Pietore e sono soggetti al regime giuridico degli usi civici;
- che, con Delibera di Giunta comunale n. 67 del 16 settembre 2024, è stato disposto di indire l'esperimento DELL'ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE PLURIENNALE DI MALGA CASIERE E DEI PASCOLI ANNESSI, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ROCCA PIETORE (BL) NELLA FRAZIONE DI LASTE per le stagioni di alpeggio 2025-2034;
- che, per la concessione di tali beni, il Comune di Rocca Pietore, con determinazione n. \*\*\*\* del \*\*\*\*, del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune, ha proceduto all'indizione di un bando d'asta pubblica, con scadenza alle ore 12:00 del giorno 07.10.2024;
- che l'asta di cui sopra si è svolta in data -----;
- che è risultato/a aggiudicatario/a definitivo/a della concessione \_\_\_\_\_, per un canone annuo pari ad € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_), come da approvazione della graduatoria definitiva e di aggiudicazione definitiva della concessione, di cui alla determinazione n. \_\_\_\_\_, del \_\_\_\_\_, del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Rocca Pietore (BL);
- che si prescinde dalla "comunicazione antimafia", ai sensi del D.lgs. n. 06.09.2011 n. 159, essendo il valore contrattuale inferiore ad € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00);

le Parti, come sopra costituite,

### **CONVENGONO E STIPULANO**

quanto segue, in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, ai sensi dell'art. 23, c. 3, della L. 11.02.1971 n. 11, così come modificato dall'art. 45, c. 1, della L. 03.05.1982 n. 203.

#### **ARTICOLO 1 - OGGETTO**

Il Comune di Rocca Pietore, di seguito indicato anche con il termine "Concedente" o "Comune", come sopra rappresentato, concede, al coltivatore diretto denominato \_\_\_\_\_/all'impresa agricola individuale/alla società agricola semplice/ alla società cooperativa agricola denominata \_\_\_\_\_, di seguito indicato/a anche con il termine "Concessionario", che, come sopra rappresentato/a, accetta e riceve i seguenti immobili:

- fabbricati, ubicati in località Col de La Casiera, contraddistinti, al catasto fabbricati del Comune, con foglio 10, particella 36 (vedi allegato 1.1)
- terreni, contraddistinti, al catasto terreni del Comune di Rocca Pietore come segue:

FOGLIO (F.)	PARTICELLA (P.)	QUALITÀ/COLTURA	SUPERFICIE
10	1	Pascolo	35.810,00
10	2	Pascolo	177.340,00
10	35 (ex 14)	Pascolo	136.275,00

10	16	Pascolo	57.130,00
10	33	Pascolo	900,00
10	21	Pascolo	20.150,00

**SUPERFICIE TOTALE DEI PASCOLI CONCESSI: mq 427.605,00**

I beni oggetto di concessione appartengono al patrimonio indisponibile del Comune di Rocca Pietore, sono soggetti al regime giuridico degli usi civici e quindi, per gli stessi, è prevista la sola utilizzazione, nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla L. 12.06.1962 n. 567, dalla L. 11.02.1971 n. 11, come modificata dalla L. 10.12.1973 n. 814, dalla L. 03.05.1982 n. 203, dall'art. 6 del D.lgs. 18.05.2000 n. 228 e dal "Disciplinare tecnico-economico per consegna e riconsegna malghe sul territorio della Comunità Montana Agordina, in applicazione dell'art. 10, c. 8, della Legge Regionale 13.04.2001 n. 11, e dell'art. 25 della Legge Regionale 13.09.1978 n. 52", approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 26.03.2004, in quanto compatibili con la normativa sugli usi civici, di cui alla L. 16.06.1927 n. 1766, al R.D. 26.02.1928 n. 332, alla L. R. del Veneto 22.07.1994 n. 31 ed alla L. 20.11.2017 n. 168.

## **ARTICOLO 2 - FINALITÀ**

Gli obiettivi generali ed ottimali che il Comune intende perseguire con la concessione di Malga Casiere e degli annessi Pascoli sono i seguenti:

- assicurare la buona gestione delle aree pascolive, per la conservazione del paesaggio e della biodiversità;
- sviluppare un maggior legame con il territorio a presidio della montagna;
- promuovere le attività agro-zootecniche tipiche locali;
- incentivare l'imprenditoria giovanile e femminile;
- attivare, in sinergia con il "Comune", la Regione del Veneto ed altri Enti, eventuali attività pilota-sperimentali, sia in ambito agro-zootecnico-lattiero-caseario che ambientale.

Il "Concessionario" si impegna ad utilizzare i beni concessi nel rispetto del presente contratto e per le finalità sopra indicate e proprie degli stessi, escludendone qualsiasi uso diverso, anche se parziale e/o temporaneo.

## **ARTICOLO 3 - DURATA**

La concessione decorrerà dalla data della sottoscrizione del presente contratto e terminerà il \*\*\*\*\* e potrà essere, eventualmente, prorogata per un ulteriore anno, in accordo e/o su richiesta del concessionario, allo stesso canone di concessione, qualora sia accertata la buona gestione della malga e dei pascoli. La proroga sarà oggetto di stipula di nuovo contratto.

## **ARTICOLO 4 - CANONE DI CONCESSIONE**

Il canone annuo di concessione ammonta ad € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_) e dovrà essere corrisposto, una volta all'anno, in unica soluzione, dietro richiesta, del "Comune", effettuata mediante avviso di pagamento pagoPA.

## **ARTICOLO 5 - PRESA DI POSSESSO, RESTITUZIONE E DOTAZIONE**

Il "Concessionario" dichiara di prendere possesso dei beni concessi, per i fabbricati con il ritiro delle relative chiavi, nello stato di fatto in cui si trovano, riconoscendoli adatti all'uso convenuto, e si impegna, al termine del presente contratto, a riconsegnare tutti i terreni, i fabbricati ed i relativi impianti (i fabbricati con la consegna delle relative chiavi) nello stato e nella destinazione d'uso medesimi in cui li ha ricevuti, salvo quanto prescritto dall'articolo 7 del presente contratto e salvo il deperimento d'uso, ossia puliti, in ordine e fisicamente liberi da ogni dotazione di pertinenza dell'attività svolta dal "Concessionario", pena il risarcimento del danno.

All'inizio e alla fine del contratto si procederà, pertanto, alla redazione, in accordo fra le Parti, di apposito verbale, rispettivamente, di consegna e di riconsegna degli immobili concessi.

Eventuali ulteriori arredi, attrezzature, corredi di qualsiasi natura o l'esecuzione di piccole opere edili ritenute utili o necessarie, rientranti nell'ordinaria manutenzione dei fabbricati, sono da intendersi ad esclusiva cura e spese del "Concessionario", ciò non comportando onere alcuno a carico del Comune.

Le unità immobiliari ed i relativi beni comuni di Malga Casiere sono dotate della seguente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI:

- l'unità immobiliare contraddistinta, al catasto fabbricati del Comune, con foglio 10, particella 36, subalterno del Certificato di agibilità pratica edilizia n. PC025/05 protocollo n. 0002728 del 04 giugno 2012, con relative dichiarazioni di agibilità per il fabbricato uso lavorazione prodotti lattiero/caseari e ricovero gestori della malga denominata "Malga Casiera" redato e firmato del Responsabile del servizio Tecnico del Comune di Rocca Pietore (di allora) geom. Loris Fersuoch, e dell'Attestato di Prestazione Energetica degli Edifici, codice identificativo n. del , valido fino al redatto dal tecnico abilitato \*\*\*\*\*; (non credo siano agli atti del Comune tali informazioni)

Il "Concessionario" dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine all'attestazione della prestazione energetica degli immobili di cui sopra e di essere a conoscenza del fatto che per i restanti fabbricati concessi tale attestazione non deve essere prodotta.

Di tutti gli Attestati di Prestazione Energetica di cui sopra verranno consegnate le relative copie, al "Concessionario", al momento della sottoscrizione del presente contratto, ed a questo allegate sotto la lettera "A".

## **ARTICOLO 6 - OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO**

L'utilizzo dei terreni oggetto di concessione, al fine dell'esercizio dell'attività pascoliva, dovrà avvenire nel rispetto degli usi e delle consuetudini locali.

Il carico ottimale da monticare in malga Casiere è pari a 60 U.B.A. (min 57,0 – max 63,0)

Il numero di U.B.A. che verrà effettivamente monticato in malga dovrà essere costituito da un minimo del 60% (sessanta per cento) di vacche da latte.

Ai titolari del diritto di uso civico, relativamente ai terreni che verranno concessi (sia relativamente alla malga che ai pascoli), dovrà essere garantita la priorità di pascolare U.B.A. di loro proprietà, da essi regolarmente detenute; sarà onere del "Concessionario" informarsi su tale n. di U.B.A. che verrà, di anno in anno, monticato.

Il totale di U.B.A. che il "Concessionario" potrà monticare in malga dovrà, quindi, tenere conto del numero di U.B.A. che verranno pascolate dai titolari del diritto di uso civico, al fine del computo del numero massimo di U.B.A. sopra riportato.

Qualora il "Concessionario" abbia necessità o ritenga di monticare, sia in malga che ai pascoli, un numero di U.B.A. ulteriore rispetto a quelle di sua proprietà ed, eventualmente, a quelle di proprietà dei titolari del diritto di uso civico di cui sopra, dovrà dare priorità ad U.B.A. di proprietà dei residenti nel "Comune", da essi regolarmente detenute all'interno territorio comunale.

Il "Concessionario" ha l'obbligo di monticare (in malga e ai pascoli) solamente animali provvisti dei necessari certificati di sanità e vaccinazione e deve attenersi ad ogni altra norma o prescrizione dell'autorità sanitaria (D.P.R. 08.02.1954 n. 320 e ss.mm.ii.).

Tali certificazioni saranno richieste, annualmente, dal "Concedente", entro la data di consegna e dovranno essere conservati in malga, a disposizione per eventuali controlli.

Il "Concessionario" ha l'obbligo, durante la stagione monticatoria, di delimitare adeguatamente (con filo elettrico e/o steccati) il pascolo concesso ed utilizzato, al fine di evitare che gli animali entrino nei terreni privati confinanti con il pascolo ed affinché sia sempre garantito il passaggio, a quanti frequentano la montagna, lungo tracciati e/o sentieri eventualmente rientranti nella superficie pascoliva concessa.

Il "Concessionario" dovrà sostenere, a propria cura e spese, per ciascuna stagione monticatoria e per l'intera durata della concessione, i seguenti lavori, finalizzati a garantire un corretto svolgimento delle attività tecnico-agronomiche atte alla conservazione della malga e del patrimonio pascolivo oggetto del presente bando:

- la manutenzione ordinaria dei fabbricati concessi;
- la manutenzione ordinaria dei pascoli concessi ed il ripristino del cotico, se rovinato;
- la manutenzione e la pulizia ordinaria dell'opera di presa dell'acquedotto di Malga Casiere e di tutti gli abbeveratoi presenti in malga e sui pascoli concessi;

- la gestione ordinaria del sistema di depurazione delle acque reflue di Malga Casiere, secondo le modalità e le prescrizioni poste dalla normativa vigente in materia;
- la raccolta e lo smaltimento dei liquami convogliati nella concimaia e nella relativa vasca raccolta liquami di Malga Casiere, secondo le modalità e le prescrizioni poste dalla normativa vigente in materia, e la manutenzione e la pulizia delle stesse;
- la periodica disinfezione dei ricoveri degli animali e degli abbeveratoi, secondo le prescrizioni sanitarie e la normativa vigente in materia;
- la manutenzione ordinaria della viabilità a servizio della malga e dei pascoli concessi e delle scarpate ad essa adiacenti.

Ai fini della conservazione ottimale del cotico e della valorizzazione del patrimonio pascolivo e della malga, il "Concessionario" è tenuto, a propria cura e spese, al rispetto delle presenti prescrizioni:

- l'integrazione della dieta apportata in malga con mangimi specifici non può superare il 20% (venti per cento) del fabbisogno energetico;
- le superfici pascolive concesse devono essere integralmente utilizzate, indirizzando gli animali al pascolo in funzione della maturazione dell'erba ed alle condizioni atmosferiche. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla pascolate, è fatto obbligo di praticare lo sfalcio, con eventuale raccolta del prodotto;
- per contenere il diffondersi della flora infestante è fatto obbligo del taglio della stessa prima della fioritura;
- è vietato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio;
- la prevalenza, sul pascolo, di animali asciutti (non in lattazione) comporta l'obbligo del pascolo turnato, dividendo la superficie pascoliva in sezioni tali da consentire una migliore utilizzazione dell'erba ed una riduzione dei danni da calpestio.

Il "Concessionario" ha, altresì, l'obbligo di uniformarsi alle norme del "Disciplinare tecnico-economico per consegna e riconsegna malghe sul territorio della Comunità Montana Agordina, in applicazione dell'art. 10, c. 8, della Legge Regionale 13.04.2001 n. 11, e dell'art. 25 della Legge Regionale 13.09.1978 n. 52", approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 26.03.2004.

Tale documento, firmato per accettazione, in data odierna, da entrambe le Parti, si allega, al presente contratto, sotto la lettera "B".

Il "Concessionario", inoltre:

- si obbliga a rispettare la normativa vigente in materia di benessere animale;
- si impegna ad attenersi a quanto riportato nella Proposta di gestione presentata, per tutta la durata della concessione;
- si rende disponibile a collaborare con il Comune, con personale ed attrezzature proprie, per attività pilota-sperimentali, sia in ambito agro-zootecnico-lattiero-caseario che ambientale, da concordare con lo stesso, e che potranno prevedere la necessaria remunerazione;
- si rende disponibile a definire ulteriori accordi, con il "Comune", concernenti l'attività oggetto di concessione.

Il "Concessionario", all'inizio di ciascuna stagione monticatoria, dovrà comunicare, al "Comune", per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo PEC o con consegna diretta della documentazione riportante i dati sotto elencati all'Ufficio Protocollo del "Comune":

- i dati riguardanti il personale impiegato per la gestione della malga e dei pascoli (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, titolo di studio, formazione e/o esperienza professionale in materia, modalità di assunzione (a tempo pieno o parziale), mansione/i assegnata/e, specificando, per ogni soggetto, se garantirà la presenza, abitativa (solo per la malga) ed al pascolo (per la malga ed i pascoli), per tutta la stagione monticatoria;
- i dati, suddivisi per la malga e per ciascun pascolo, riguardanti gli animali (U.B.A.) monticati (quantità, tipologia, proprietà e provenienza).

Il "Concessionario" è tenuto, altresì, a mantenere i fabbricati concessi in perfetto stato di efficienza e conservazione, utilizzandoli con la dovuta diligenza ed attenzione e prestando la vigilanza necessaria, anche con riferimento agli impianti ivi installati, dando tempestiva comunicazione scritta, al "Comune", delle eventuali disfunzioni.

Restano ad esclusivo e totale carico del "Concessionario" le spese di ordinaria manutenzione dei terreni e dei fabbricati oggetto di concessione ed alla fornitura di combustibile da riscaldamento, alla fornitura di energia elettrica ed all'approvvigionamento idrico, eventualmente relativi a questi ultimi.

Il "Concessionario" dovrà provvedere, entro novanta (90) giorni dalla stipula del presente contratto, alla volturazione a suo nome dei contratti di servizio e di erogazione; nel frattempo tutte le spese verranno rimborsate, dal "Concessionario" al "Comune", entro trenta (30) giorni dalla richiesta scritta di quest'ultimo.

Il "Concessionario" dovrà, altresì, osservare, scrupolosamente, assumendo a proprio carico i relativi oneri, tutti gli obblighi derivanti dalla normativa, attuale e futura, sul rapporto di lavoro, in particolare quelli in materia di obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali, quelli concernenti l'igiene e la sicurezza sul lavoro, la disciplina infortunistica e la retribuzione, sia per quanto riguarda i propri dipendenti che per i non dipendenti che partecipano all'attività del "Concessionario", per i propri consulenti e/o collaboratori e loro personale, nonché per i propri appaltatori/subappaltatori e loro personale dipendente e non.

Il "Concessionario" si obbliga a dimostrare, al Comune, previa richiesta scritta dello stesso, inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC, l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto.

#### **ARTICOLO 7 - MODIFICHE, INNOVAZIONI, MIGLIORIE ED ADDIZIONI**

La straordinaria manutenzione dei beni oggetto di concessione rimane in carico al "Concedente".

Eventuali modifiche, innovazioni, migliorie e/o addizioni, comprese quelle riguardanti gli impianti esistenti dei fabbricati oggetto di concessione, rientranti nella straordinaria manutenzione, che il "Concessionario" volesse effettuare, dovranno essere preventivamente autorizzate dal "Comune" e, per il mancato godimento dei beni durante l'esecuzione di tali opere, non potrà essere richiesta, al "Concedente", alcuna riduzione, modifica e/o rimborso del canone di concessione.

In mancanza della predetta autorizzazione, il "Concessionario" non potrà pretendere il rimborso delle spese sostenute per tali opere e il "Comune" avrà facoltà di richiedere la rimozione delle stesse, a spese del "Concessionario".

Prima dell'eventuale esecuzione delle opere concordate con il "Comune", il "Concessionario" dovrà a richiedere ed ottenere qualsiasi autorizzazione, concessione, licenza, permesso, parere e/o nulla-osta degli organi competenti, prescritti dalla normativa in materia, vigente al momento dell'esecuzione delle stesse.

Nel caso venissero regolarmente effettuate modifiche, innovazioni, migliorie e/o addizioni, alla scadenza del contratto di concessione, i fabbricati concessi non dovranno essere riportati allo stato originale ma riconsegnati, al "Concedente", nella condizione in cui si trovano e comunque in buono stato di conservazione, salva la rimozione degli arredamenti e delle dotazioni di pertinenza dell'attività svolta dal "Concessionario".

#### **ARTICOLO 8 - CAUZIONE**

Le Parti si danno reciprocamente atto che, il "Concessionario", prima della stipula del presente contratto, ha prestato, a favore del "Concedente", a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto e/o derivati dalla disciplina di settore, una cauzione, di importo pari al doppio del canone annuo di concessione e con durata fino alla fine del quarto mese successivo alla scadenza naturale della concessione, mediante fideiussione bancaria, con clausola di pagamento entro quindici (15) giorni dalla prima e semplice richiesta scritta del "Concedente" e di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, eventualmente stipulata anche con validità annuale e da rinnovarsi di anno in anno.

Copia delle cauzione predetta e della relativa quietanza di pagamento si allegano, al presente contratto, sotto la lettera "C" e copia dell'eventuale rinnovo e della relativa quietanza dovranno essere consegnate, al Comune, successivamente, ad ogni rinnovo annuale.

L'eventuale mancato rinnovo e/o pagamento della fideiussione bancaria, relativa alla cauzione prestata,

fino alla fine del quarto mese successivo alla scadenza naturale del contratto di concessione, determinerà, di diritto, la risoluzione dello stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e a danno e spese del "Concessionario".

Tale cauzione sarà svincolata solo alla fine del quarto mese successivo alla scadenza naturale del contratto o, in caso di recesso o di risoluzione anticipata, dopo la riconsegna dei beni concessi e verifica, da parte del "Concedente", del rispetto degli obblighi e degli oneri contrattuali, da parte del "Concessionario".

#### **ARTICOLO 9 - DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE**

E' fatto divieto, al "Concessionario", di cedere il contratto ed in generale di ogni forma di sub-concessione dello stesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 della L. 11.02.1971 n. 11, a pena di risoluzione, di diritto, del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e a danno e spese del "Concessionario".

#### **ARTICOLO 10 - VERIFICHE DA PARTE DEL CONCEDENTE**

Per qualunque motivo inerente alla conservazione e all'uso degli immobili concessi, il "Comune" ha diritto di visionare gli stessi, tramite personale incaricato, previo avviso scritto, in cui ne vengano motivate la ragioni, da inviare alla PEC o, in mancanza, alla E-MAIL del "Concessionario", almeno cinque (5) giorni prima.

#### **ARTICOLO 11 - FACOLTÀ DI RECESSO**

Il "Concessionario" che intende recedere anticipatamente dal contratto dovrà dare, al "Comune", congruo preavviso, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC, almeno sei (6) mesi prima dell'inizio della successiva stagione monticataria, onde consentire al "Concedente" di individuare un nuovo concessionario, fatto salvo il pagamento del canone e degli altri oneri sino all'insediamento di quest'ultimo.

#### **ARTICOLO 12 - RISOLUZIONE**

Ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, in caso di mancato adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, il "Comune" potrà diffidare, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC, il "Concessionario", ad adempiere entro trenta (30) giorni, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto.

È stabilito che il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e a danno e spese del "Concessionario", nel caso non siano adempiute, da parte del "Concessionario", le seguenti obbligazioni:

- il mancato pagamento del canone di concessione per due (2) annualità, anche non consecutive;
- il mancato rinnovo e/o pagamento della fideiussione bancaria, relativa alla cauzione da prestare al "Comune", fino alla fine del quarto mese successivo alla scadenza naturale del contratto di concessione;
- il mancato rinnovo e/o pagamento della polizza assicurativa fino alla scadenza del contratto di concessione;
- il mancato rispetto del divieto di cedere o di sub-concedere, in qualsiasi forma, il presente contratto.

Sarà, altresì, causa di risoluzione anticipata del contratto la perdita, da parte del "Concessionario", dei requisiti necessari per la partecipazione all'asta relativa alla presente concessione.

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto, il "Concessionario", oltre a rispondere dei danni causati dall'inadempimento, è tenuto a rimettere immediatamente a disposizione del "Comune", i beni necessari a garantire, con continuità, efficacia ed efficienza, la gestione della malga e dei pascoli oggetto di concessione.

#### **ARTICOLO 13 - RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA**

Il "Concessionario", con la sottoscrizione del contratto, assume, a proprio ed esclusivo carico e sotto la propria responsabilità, ogni eventuale e possibile danno, diretto ed indiretto, inclusi quelli biologici ed ecologici, che possa derivare, al Comune ed a terzi (persone, animali e cose), dall'esercizio delle attività svolte in esecuzione degli adempimenti stabiliti con la concessione e da tutte le relative attività accessorie e secondarie, nonché dei danni comunque arrecati o subiti dagli eventuali amministratori e dall'eventuale personale dipendente del "Concessionario", dai non dipendenti che partecipano all'attività, dai suoi consulenti e/o collaboratori e loro personale, nonché dagli appaltatori/subappaltatori autorizzati dal "Concessionario" e dal loro personale dipendente e non, liberando, sin d'ora, il "Concedente" ed il personale

addebito al controllo da ogni responsabilità e/o conseguenza civile ed/od economica, salvo quelle che dovessero verificarsi per inadempienze o violazioni convenzionali attribuibili al "Comune".

Le Parti si danno reciprocamente atto che, il "Concessionario", prima della stipula del presente contratto, per l'impegno a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi danno e/o pretesa risarcitoria e/o molestia, anche giudiziale, nei suoi confronti, sollevata da terzi, per qualsiasi danno a persone, animali e cose, e a copertura dei danni alle cose, inclusi i beni mobili ed immobili di proprietà del Comune (salvo i danni che dovessero verificarsi per inadempienze o violazioni convenzionali attribuibili al "Comune") ha stipulato idonea e congrua polizza assicurativa, con primaria impresa di assicurazione:

- per Responsabilità Civile (R.C.), sia verso terzi (R.C.T.) che verso prestatori d'opera (R.C.O.), comprendente anche il rischio concessorio, con massimale non inferiore ad € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00), contenente la clausola di espressa rinuncia, da parte della compagnia assicuratrice, ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Comune e dei suoi dipendenti;
- per la perdita ed il deterioramento degli immobili concessi, ivi compreso il rischio d'incendio, con un massimale non inferiore:
  - ✓ ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00), per i fabbricati di Malga Casiere;

Tale polizza dovrà essere rinnovata di anno in anno, per tutta la durata della concessione. Copia della polizza predetta e della relativa quietanza di pagamento si allegano, al presente contratto, sotto la lettera "D" e copia del rinnovo e della relativa quietanza dovranno essere consegnate, al Comune, ad ogni rinnovo annuale.

L'eventuale mancato rinnovo e/o pagamento della polizza assicurativa, fino alla scadenza del contratto di concessione, determinerà, di diritto, la risoluzione dello stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e a danno e spese del "Concessionario".

#### **ARTICOLO 14 - CONTROVERSIE**

Qualora sorgano controversie, di natura sia tecnica che giuridica, tra il "Concedente" ed il "Concessionario", ciascuna parte potrà notificare, per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC, all'altra, l'esistenza di tali contestazioni, precisandone la natura e l'oggetto. Le Parti si incontreranno per esaminare l'argomento e le motivazioni prodotte, con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza.

Nel caso in cui il tentativo di composizione amichevole non abbia esito positivo entro 30 giorni dalla data di notifica della prima contestazione, la parte che ne avrà interesse potrà rimettere la controversia alla cognizione del Foro di Belluno.

#### **ARTICOLO 15 - SPESE**

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto saranno a totale carico del "Concessionario", ad eccezione di quelle di registrazione fiscale, che saranno suddivise al 50% (cinquanta per cento) tra il "Concedente" ed il "Concessionario"; la registrazione fiscale del presente contratto sarà eseguita a cura del "Comune".

Le Parti richiedono l'esenzione, ai fini dell'imposta di bollo, per contratti di locazione di fondi rustici, di colonia parziaria e di soccida, di qualsiasi specie e in qualunque forma redatti; ai sensi dell'art. 25, della Tabella allegato B, del D.P.R. 26.10.1972 n. 642.

#### **ARTICOLO 16 - MODIFICHE AL CONTRATTO**

Qualunque modifica al presente contratto, anche se effettuata a seguito di emanazione di nuove disposizioni normative o di modifica di quelle vigenti, non potrà aver luogo e non potrà essere provata se non mediante atto scritto ed in accordo tra le Parti.

#### **ARTICOLO 17 - DOMICILIO**

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il "Concessionario" elegge domicilio presso la propria sede legale, ed ove egli più non la occupi o comunque detenga, presso l'Ufficio di Segreteria del Comune.

#### **ARTICOLO 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**



I dati personali forniti o comunque acquisiti, con il presente contratto, verranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27.04.2016 e del D.lgs. 30.06.2003 n. 30 e ss.mm.ii., per le finalità relative alla stipula del presente contratto ed alle conseguenti prescrizioni di legge, in parte su supporto cartaceo ed in parte su supporto informatico.

Il conferimento dei dati è obbligatorio; il mancato conferimento comporta la non redazione del presente contratto.

Tali dati saranno comunicati ai soli uffici previsti per legge.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui al citato Regolamento, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Rocca Pietore.

Il Responsabile dagli adempimenti inerenti al contratto è la sottoscritta Segretaria Comunale.

## **ARTICOLO 19 - RINVIO**

Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno espresso riferimento alla normativa vigente in materia ed a quella riguardante gli usi civici, al "Disciplinare tecnico-economico per consegna e riconsegna malghe sul territorio della Comunità Montana Agordina, in applicazione dell'art. 10, c. 8, della Legge Regionale 13.04.2001 n. 11, e dell'art. 25 della Legge Regionale 13.09.1978 n. 52", ed alle consuetudini e agli usi locali.

Richiesta io, Segretaria Comunale, ho ricevuto quest'atto che, scritto, con sistema elettronico, da persona di mia fiducia, su n. \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) pagine, di cui n. \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) si occupano interamente e la \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) fino alle firme, viene da me letto ai comparenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano e lo sottoscrivono, in calce ed a margine di ciascuna pagina, in segno di piena accettazione.

## **IL CONCEDENTE**

**Comune di Rocca Pietore**  
**Il Responsabile dell'Area Tecnica**

---

---

## **IL CONCESSIONARIO**

---

**Il Coltivatore diretto/  
Titolare dell'impresa agricola individuale/  
Legale rappresentante della società semplice agricola/  
Legale rappresentante della società cooperativa agricola**

---

---

## **IL/LA SEGRETARIO/A COMUNALE ROGANTE**

---